



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



BANCA
DEL TERRITORIO
LOMBARDO

La revisione del bilancio per le imprese di minori dimensioni e i principi contabili di riferimento

Funzioni del revisore nell'allerta e nel rapporto banca impresa in un contesto di crisi e incertezza

Matteo De Maio - Direttore Generale
Banca del Territorio Lombardo BTL - Gruppo Cassa Centrale Banca

Giuliano Soldi – Dottore Commercialista e revisore legale
Banca del Territorio Lombardo BTL - Gruppo Cassa Centrale Banca

Aula Magna del Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Brescia in Via San Faustino n. 74/B

Giovedì 17 novembre 2022 - ore 14.30-18.30

- I. L'organo di controllo nel Codice della crisi**
- II. L'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile**
- III. Gli ISA e l'utilità dell'informativa finanziaria e non finanziaria dell'impresa: storica e prospettica.**
- IV. Come evolve la relazione con le banche: normativa di vigilanza, Codice della crisi e contesto economico.**

Le modifiche al codice della crisi e dell'insolvenza



DECRETO LEGISLATIVO 17 giugno 2022, n. 83

Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza). (22G00090) (GU Serie Generale n.152 del 01-07-2022).

Entrata in vigore del provvedimento:
15/07/2022

SERIE GENERALE
Specie: abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma
Anno 163° - Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-68081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA S. VITO, 1 - 00186 ROMA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 1° luglio 2022

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:
1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
2° Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)
La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).
Nel caso non si disponga ancora di PEC, è fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2022, n. 82. Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. (22G00089)..... Pag. 1	Ministero dell'economia e delle finanze DECRETO 28 giugno 2022. Attuazione dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari di cui al comma 682 del medesimo articolo 1. (22A03862)..... Pag. 73
DECRETO LEGISLATIVO 17 giugno 2022, n. 83. Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza). (22G00090)..... Pag. 25	Ministero della salute DECRETO 23 giugno 2022. Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Giallas», in Anguillara Sabazia. (22A03802)..... Pag. 77

E. De Nuccio: “Il disallineamento fra ruoli e doveri tra revisore legale e organo di controllo della società, al cospetto di una crisi, può provocare inefficienze nella tempestiva emersione”.

Organo di
controllo



comunica, **per iscritto**, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata.
La segnalazione deve:

essere **motivata** e trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione

contenere la fissazione di un **congruo termine**, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese

Obbligo vigilanza trattative

In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile

Esonero responsabilità

La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono **valutate ai fini della responsabilità** prevista dall'articolo 2407 del codice civile

Il riscontro al termine dei 30 giorni

Tale termine **non richiede**, ad avviso di chi scrive, la compiuta risoluzione dei problemi finanziari, economici o patrimoniali eventualmente oggetto di “allarme”, ma l’individuazione di possibili soluzioni e la pronta attivazione delle iniziative all’uopo previste (del resto la norma dispone che si debba riferire circa «le iniziative intraprese», volendo con ciò sottolineare la tempestività della conseguente attivazione, posto che **non è sufficiente la indicazione di astratte soluzioni, ma l’aver già intrapreso delle iniziative al riguardo**, pur se le stesse fossero ancora in corso e non ancora completate).



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione su novità normativa.

Rel. n. 87

Roma, 15 settembre 2022

Oggetto: FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - IN GENERE

Nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza - Attuazione della Direttiva UE n. 1083/2019 c.d. *Insolvency* - d.lgs. n. 83/2022.

La legittimazione attiva a richiedere la liquidazione giudiziale

... il nuovo Codice prevede **all'art. 37 comma 2 la legittimazione attiva dei sindaci a poter richiedere direttamente il fallimento** (rectius apertura della liquidazione giudiziale) dell'impresa cui sono preposti, così da "chiudere" comunque il cerchio nell'ipotesi in cui la loro segnalazione restasse "lettera morta" e la crisi sfociasse in una vera e propria situazione di insolvenza




Art. 37
CCII

Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale

1. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore.
2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle **autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa**, di uno o più creditori o del pubblico ministero.

Al collegio sindacale, e al sindaco unico di s.r.l., è attribuito, ai sensi dell'art.2403 c.c., il dovere di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.



Il Collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a **rilevare tempestivamente segnali di perdita della continuità aziendale**. Il Collegio sindacale può chiedere chiarimenti all'organo di amministrazione e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportuni provvedimenti.

Artt. 2086, 2381, 2475, co. 6, 2403, 2403-bis, 2409-septies c.c.

<https://commercialisti.it/norme-di-comportamento-del-collegio-sindacale-verbali-e-procedure>



Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa

Art.
379
CCII

Nomina organi di controllo

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
 - 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
 - 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
 - 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, **devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore** e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di **approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022**, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo

- I. L'organo di controllo nel Codice della crisi
- II. L'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile**
- III. Gli ISA e l'utilità dell'informativa finanziaria e non finanziaria dell'impresa: storica e prospettica.
- IV. Come evolve la relazione con le banche: normativa di vigilanza, Codice della crisi e contesto economico.

Adeguato assetto e «crisi»

Art. 2086 c.c. da «Direzione e gerarchia nell'impresa» a...Gestione dell'impresa*: l'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile

L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il **dovere** di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato

finalizzato
«anche»

perdita della
continuità aziendale

rilevazione *tempestiva della crisi*

attivarsi

senza indugio per il
superamento della crisi

Salvaguardia della
continuità aziendale

Prevenendo la
dispersione del
valore aziendale

Applicabile a
tutte le
tipologie di
società

Il concetto di «crisi», temporalmente distinto e antecedente a quello di «insolvenza».

Art 2
CCII

«Crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi



Focus:

equilibrio finanziario prospettico

Indispensabile introdurre un'adeguata programmazione elaborando dati e informazioni di carattere prospettico
(*forward-looking information - cash flow oriented*)

Cultura del
salvataggio

«Insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

*L'art. 375 Codice della Crisi ha modificato la rubrica dell'articolo 2086 del codice civile

Per assetto organizzativo si intende



(i) il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità

(ii) il complesso procedurale di controllo




Organigramma

Funzionigramma



Non c'è un assetto ottimale o «perfetto», che corrisponda esattamente ai bisogni di un'organizzazione. I **manager devono valutare costantemente l'efficacia della struttura e della cultura della propria organizzazione**, e modificarle e riprogettarle per migliorarle*.



Riprogettazione continua

La fase di progettazione della struttura organizzativa un mix di collegamenti verticali e orizzontali: è compito degli amministratori trovare il giusto bilanciamento per soddisfare le esigenze dell'organizzazione

* G. Jones, *Organizzazione Teoria, progettazione, cambiamento*, Egea, 2012, p. 12/13

Confronto tra past-due

Codice della crisi

60 gg
ex art. 3

30

60

90

Regole bancarie

30 gg IFRS 9,
misure di
forbearance

90 gg definizione
di *default*

Crisi d'impresa: la circolare Assonime

La **circolare** sui doveri degli organi sociali per la prevenzione e la gestione della crisi pubblicata da **Assonime** offre un contributo di grande rilievo applicativo per amministratori e sindaci nel nuovo scenario inaugurato dal codice della crisi ... Lo studio ha innanzi tutto il pregio di sottolineare il **ruolo centrale degli organi di amministrazione e controllo nel verificare l'adeguatezza degli assetti** per l'impresa ai fini della tempestiva percezione dei segnali di crisi.

In questa **logica virtuosamente anticipatoria**, vengono specularmente accentuati i doveri dei sindaci di verificare, a monte, che gli assetti siano approntati sulla base di una corretta individuazione dei rischi da presidiare e, a valle, l'emergere di indicatori di quella situazione di squilibrio che costituisce il presupposto per l'avvio della composizione negoziata.

... **Deve escludersi l'obbligo di predisporre un set informativo speciale per i sindaci diverso da quello previsto per il consiglio di amministrazione.**

* N. Abriani, Crisi d'impresa, ai sindaci le informazioni per il C.d.A., Norme & Tributi, Il Sole 24 Ore, Martedì 22 Novembre 2022, p. 41

Assenza di adeguati assetti e gravi irregolarità nella gestione

La denuncia al Tribunale di cui all'art. 2409 c.c. diventerà presto – una volta metabolizzati la portata e gli effetti del dovere di istituire assetti adeguati di cui al secondo comma dell'art. 2086 c.c. – strumento sia per sindacare la mancanza di assetti adeguati anche di imprese in salute, sia per controllare la governance da parte dei soci.

Si registra già nelle aule giudiziarie **un'interpretazione nel senso che l'inottemperanza al dovere di istituire un assetto adeguato di cui al secondo comma dell'articolo 2086 c.c. costituisce una grave irregolarità nella gestione**, alla quale è collegata la reazione della denuncia al Tribunale di cui all'art. 2409 c.c..

Tra le prime pronunce sul tema, ci sono i provvedimenti delle Sezioni specializzate in materia di impresa sia del [Tribunale di Milano del 18 ottobre 2019](#), sia del [Tribunale di Roma in data 8 aprile 2020](#) e 15 settembre 2020; ma, in questa sede, ci si vuole soffermare sul più recente decreto del [Tribunale di Cagliari, del 19 gennaio](#) del corrente anno.

Art. 2049 c.c. Denuncia al Tribunale

Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale [2392, 2400] con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione [119 c.p.c.]. Il provvedimento è reclamabile.

Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea [2363, 2364, 2364 bis, 2366] per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci [2487] e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata(1).

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori [2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis] e i sindaci [2407]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero(2); in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.

ART. 2381 c.c. Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati

- I. Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché **adeguate informazioni** sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
- II. Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.
- III. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. ***Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.***
- IV. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.
- V. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e **in ogni caso almeno ogni sei mesi**, *sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione* nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
- VI. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.



- I. **L'organo di controllo nel Codice della crisi**
- II. **L'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile**
- III. **Gli ISA e l'utilità dell'informativa finanziaria e non finanziaria dell'impresa: storica e prospettica.**
- IV. **Come evolve la relazione con le banche: normativa di vigilanza, Codice della crisi e contesto economico.**

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI

(In vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 o successivamente)

Acquisire una comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e del sistema di controllo interno dell'impresa (Rif.: Parr. A48–A49).

La comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera e del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile (Rif.: Parr. A50–A55).

19. Il revisore deve svolgere procedure di valutazione del rischio per acquisire:

a) una comprensione dei seguenti aspetti dell'impresa e del contesto in cui opera:

- i. la struttura organizzativa dell'impresa, l'assetto proprietario e la governance e il suo modello di business**, inclusa la misura in cui il tale modello integra l'utilizzo dell'IT; (Rif.: Parr. Para. A56–A67)
- ii. il settore di attività, la regolamentazione e altri fattori esterni; (Rif.: Parr. A68–A73)
- iii. le misurazioni utilizzate, al suo interno e all'esterno, per valutare la performance economico-finanziaria dell'impresa**; (Rif.: Parr. A74–A81);

b) una comprensione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, dei principi contabili adottati dall'impresa e delle ragioni per eventuali cambiamenti; (Rif.: Parr. A82–A84);

c) sulla base degli aspetti di cui ai precedenti punti a) e b), una comprensione delle modalità e della misura con cui i fattori di rischio intrinseco influenzano la possibilità che le asserzioni contengano errori, nella redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. (Rif.: Parr. A85–A89).

20. Il revisore deve valutare se i principi contabili dell'impresa siano appropriati e coerenti con il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI

(In vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 o successivamente)

Misurazioni utilizzate dalla direzione

A76. La direzione e altri soggetti svolgono solitamente misurazioni ed esami degli aspetti che considerano importanti. **Le indagini presso la direzione possono rivelare che essa fa affidamento su taluni indicatori chiave, siano essi resi pubblici o meno, per valutare la performance economico-finanziaria e per intraprendere azioni.** In questi casi, il revisore può identificare le misurazioni rilevanti della performance dell'impresa, interne o esterne, considerando le informazioni che l'impresa utilizza per gestire il proprio business. **Se tali indagini indicano l'assenza di misurazioni o di esami della performance, può aumentare il rischio di errori che non vengono individuati e corretti.**

A77. Gli indicatori chiave utilizzati per valutare la performance economico-finanziaria possono includere:

- ✓ **indicatori chiave di performance (sia di natura economico-finanziaria sia di altra natura) e indici chiave, trend e statistiche operative;**
- ✓ **analisi della performance economico-finanziaria da un periodo amministrativo all'altro;**
- ✓ **budget, previsioni, analisi degli scostamenti, informazioni di settore o per divisione e report sulla performance a livello di dipartimento o ad altro livello;**
- ✓ **misurazione della performance dei dipendenti e politiche retributive di incentivazione;**
- ✓ **raffronti tra la performance dell'impresa e quella dei concorrenti.**

SIGNIFICATIVITÀ NELLA PIANIFICAZIONE E NELLO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE

(In vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 o successivamente)

Determinazione della significatività e della significatività operativa nella pianificazione della revisione contabile

Utilizzo dei valori di riferimento nella determinazione della significatività per il bilancio nel suo complesso

A4. La determinazione della significatività implica l'esercizio del giudizio professionale. Come punto di partenza nella determinazione della significatività per il bilancio nel suo complesso, viene spesso applicata una percentuale ad un valore di riferimento prescelto. I fattori che possono influenzare l'identificazione di un appropriato valore di riferimento includono i seguenti:

- gli elementi del bilancio (per esempio, attività, passività, patrimonio netto, ricavi, costi);
- se ci sono voci su cui tendenzialmente si concentra l'attenzione degli utilizzatori del particolare bilancio dell'impresa (per esempio, ai fini della valutazione della performance economico-finanziaria, gli utilizzatori possono tendere a focalizzarsi su profitti, ricavi o attivo netto);
- la natura dell'impresa, la fase del ciclo di vita aziendale in cui si colloca la stessa, nonché il settore ed il contesto economico in cui essa opera;
- **l'assetto proprietario dell'impresa e le modalità di finanziamento della stessa** (per esempio, se un'impresa è finanziata unicamente mediante l'indebitamento e non con capitale proprio, gli utilizzatori possono attribuire maggiore importanza alle attività, e ai relativi diritti, piuttosto che agli utili dell'impresa);
- la volatilità del valore di riferimento.

PRINCIPIO DI REVISIONE INTERNAZIONALE (ISA Italia) 320

SIGNIFICATIVITÀ NELLA PIANIFICAZIONE E NELLO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE

(In vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 o successivamente)

Determinazione della significatività e della significatività operativa nella pianificazione della revisione contabile

Utilizzo dei valori di riferimento nella determinazione della significatività per il bilancio nel suo complesso

A6. **In relazione al valore di riferimento prescelto, i dati economico-finanziari pertinenti includono solitamente il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria relativi a periodi amministrativi precedenti, quelli relativi al periodo amministrativo in esame, e i budget o le previsioni relative al periodo amministrativo in esame,** rettificati sulla base dei cambiamenti significativi intervenuti nelle condizioni finanziarie dell'impresa (per esempio, una acquisizione significativa) e dei cambiamenti pertinenti alle condizioni del settore o del contesto economico in cui opera l'impresa.

PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA

(In vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 o successivamente)

Definizione di procedure di analisi comparativa (Rif.: Par. 4)

A1. Le procedure di analisi comparativa comprendono la considerazione del confronto tra le informazioni finanziarie dell'impresa e altre informazioni quali, ad esempio:

- le informazioni comparabili relative a periodi amministrativi precedenti;
- **i risultati che l'impresa prevede di raggiungere, quali budget o previsioni (forecast)**, o aspettative del revisore, quali, ad esempio, la stima degli ammortamenti;
- **informazioni di settore, quali, ad esempio, il confronto tra l'indice di rotazione dei crediti verso clienti dell'impresa con l'indice medio di settore o con l'indice di altre imprese di dimensioni simili nello stesso settore.**

A2. Le procedure di analisi comparativa comprendono anche la considerazione di relazioni quali:


- **quelle esistenti tra elementi dell'informazione finanziaria che ci si attende seguano un andamento prevedibile in base all'esperienza dell'impresa**, quali, ad esempio, le percentuali di margine lordo;
- quelle esistenti tra informazioni finanziarie e informazioni pertinenti di altra natura, quali, ad esempio, il rapporto tra costo complessivo delle retribuzioni e numero dei dipendenti.

A3. Per svolgere le procedure di analisi comparativa è possibile utilizzare diversi metodi. Tali metodi variano dall'effettuazione di semplici confronti allo svolgimento di analisi complesse mediante l'utilizzo di tecniche statistiche avanzate. Le procedure di analisi comparativa possono essere applicate ai bilanci consolidati, alle componenti e a singoli elementi delle informazioni.

Procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità (Rif.: Par. 5)

A4. **Le procedure di validità a livello di asserzioni possono consistere in verifiche di dettaglio, in procedure di analisi comparativa utilizzate come procedure di validità o in una combinazione di entrambe.**

- I. **L'organo di controllo nel Codice della crisi**
- II. **L'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile**
- III. **Gli ISA e l'utilità dell'informativa finanziaria e non finanziaria dell'impresa: storica e prospettica.**
- IV. **Come evolve la relazione con le banche: normativa di vigilanza, Codice della crisi e contesto economico.**



Art. 2423-bis c.c.
comma 1, n. 1



La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività



Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale **deve effettuare una valutazione prospettica** della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai ***piani aziendali futuri*** per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

Indicatori finanziari

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- **prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso** oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
- bilanci storici o **prospettici che mostrano flussi di cassa** negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
- difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
- incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
- incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Indicatori gestionali

- intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività;
- perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
- perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà con il personale;
- scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;
- comparsa di concorrenti di grande successo.

Altri indicatori

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari;
- procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
- modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;
- eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_570_04_7_2017_loc_v3_CL.pdf

ISA 570: considerazioni specifiche per le **imprese di dimensioni minori**

«**Tra le condizioni particolarmente significative per le imprese di dimensioni minori vi è il rischio che le banche e altri finanziatori possano cessare di sostenere l'impresa**, così come la possibile perdita di un importante fornitore o cliente, di una figura chiave nell'ambito del personale dipendente, ovvero del diritto a svolgere la propria attività garantito da una concessione, da un contratto di distribuzione o da altro contratto.»

«...il revisore è tenuto a valutare la valutazione della direzione in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. **Per le imprese di dimensioni minori può risultare appropriato discutere con la direzione sui finanziamenti dell'impresa a medio e lungo termine**, sempre che le assunzioni della direzione siano **supportate da elementi documentali sufficienti e non siano incoerenti** con la comprensione dell'impresa da parte del revisore.»

«Un sostegno permanente da parte dei proprietari-amministratori è spesso importante ai fini della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento per le imprese di dimensioni minori. Qualora un'impresa di dimensioni minori sia finanziata in ampia misura da un prestito del proprietario-amministratore, può risultare importante che tali risorse non vengano meno. Per esempio **la continuità di un'impresa di dimensioni minori che versi in difficoltà finanziarie può dipendere dall'eventualità che un prestito del proprietario amministratore sia subordinato rispetto a quelli ricevuti da una banca o da altri creditori, ovvero che egli ottenga un prestito a favore dell'impresa fornendo i propri beni personali a garanzia**. In tali circostanze **il revisore può acquisire appropriati elementi probativi documentali sulla subordinazione del prestito del proprietario-amministratore o sulla garanzia**. Quando un'impresa dipende dal sostegno aggiuntivo del proprietario-amministratore, il revisore può valutare la capacità dello stesso di ottemperare agli obblighi previsti dall'accordo di sostegno. Inoltre, **il revisore può richiedere una conferma scritta dei termini e delle condizioni connessi a tale sostegno e delle intenzioni o della comprensione della situazione da parte del proprietario amministratore.**»


Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie

Argomenti

- ✓ IFRS 9, *staging* e criteri di valutazione contabile dei crediti bancari
- ✓ Segnalazioni in centrale dei rischi
- ✓ *Guidelines* sul credito deteriorato; definizioni di NPE, nonché di sofferenze, UTP ed esposizioni sconfinato/scadute
- ✓ Misure di concessione *performing* e non *performing*
- ✓ Valutazione, monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati
- ✓ Definizione di *default*, *calendar provisioning* e relative conseguenze sulle politiche creditizie
- ✓ L'impatto degli strumenti di risoluzione della crisi sull'erogazione del credito bancario
- ✓ Casi pratici di interazione tra proposte del debitore e regolamentazione bancaria




Le procedure per la concessione di prestiti si applica anche ai prestiti e alle anticipazioni **già esistenti al 30 giugno 2021 se i loro termini e condizioni sono stati modificati dopo il 30 giugno 2022**, purché le modifiche seguano l'approvazione di una specifica decisione sul credito, e se la loro attuazione richiede un nuovo contratto di prestito con il cliente o un addendum al contratto esistente



Linee Guida EBA in materia di concessione e monitoraggio del credito

Informazioni per la valutazione del merito di credito dei
Microimprese, piccole, medie e grandi imprese



Procedure di erogazione del credito



Raccolta di informazioni e documenti

Focus incentrato sull'autenticità e veridicità delle informazioni



Valutazione del merito di credito


Analisi della capacità attuale e futura del cliente di adempiere le obbligazioni

- A) Consumatori
- B) Microimprese e piccole imprese
- C) Medie e grandi imprese



Decisione sul credito

Valutazione adeguatamente documentata che illustri le condizioni richieste per mitigare i rischi



Necessario identificare all'interno delle politiche e procedure relative al rischio di credito

Criteri per:

**Rischi
ESG**

Identificare

Valutare

Approvare


Monitorare

Segnalare

Attenuare

Il rischio di credito


Obiettivo



Promuovere un monitoraggio proattivo

Individuare tempestivamente segnali di deterioramento

Gestire la qualità dei crediti, anche mediante la concessione di nuova finanza



Informazioni presso terzi

Se è probabile che il cliente incontri difficoltà finanziarie nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di prestito, gli enti e i creditori dovrebbero richiederli una documentazione affidabile che contenga proiezioni realistiche sulla sua capacità di restare solvibile. In questo caso, si possono utilizzare sia **informazioni reperite presso terzi, quali consulenti fiscali, revisori dei conti e altri esperti**, sia informazioni fornite dai mutuatari.

L'analisi del merito di credito e le informazioni della check-list

Analisi/monitoraggio del merito di credito

Dati dell'azienda, cenni storici, note sul business e sul mercato di riferimento

Assetto organizzativo, proprietario e sistema di amministrazione

Eventuale analisi del gruppo societario e/o delle posizioni collegate

Analisi bilancio storico e commento andamentale interno e esterno

Commento indicatori di allerta

Valutazione business plan con particolare attenzione alla natura, ammontare e durata del fabbisogno finanziario da coprire

Giudizio sul merito di credito e sulla **continuità aziendale**

Organizzazione dell'impresa

Situazione contabile e andamento corrente

Strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi


Proiezioni dei flussi finanziari

Risanamento del debito

Gruppi di imprese

La Check-list

IFRS 9: bonis e deteriorati



* LOM (loan origination and monitoring) Orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, 29 maggio 2020

Conclusioni

La composizione negoziata della crisi d'impresa ad un anno dall'avvio



UNIONCAMERE

**LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA
DELLA CRISI D'IMPRESA
AD UN ANNO DALL'AVVIO**

Dati aggiornati al 15 novembre 2022

... **il ridotto utilizzo dello strumento della composizione negoziata non deve destare preoccupazione.** È ragionevole aspettarsi che l'impiego dello strumento incrementi con il passar del tempo, una volta compresi il funzionamento da parte degli esperti nonché i vantaggi associati al suo utilizzo dagli imprenditori.

Fra i casi di istanze chiuse, sono per lo più presenti imprese in cui mancano le prospettive di risanamento (circa il 52% del totale)

Alla luce dei dati fin qui analizzati, **sembrerebbe che l'istituto venga utilizzato maggiormente dalle imprese per poter beneficiare dell'automatic stay, ossia del divieto per i creditori di esperire azioni esecutive e/o cautelari, più che per ripristinare la propria condizione di difficoltà economico-finanziaria.**

Composizione negoziata e situazioni pre-crisi



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione su novità normativa.

Rel. n. 87

Roma, 15 settembre 2022

Oggetto: FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - IN GENERE
Nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Attuazione della Direttiva UE
n. 1083/2019 c.d. *Insolvency* - d.lgs. n. 83/2022.

... **il presupposto oggettivo per accedere alla composizione negoziata**, in una chiave di emersione precoce della crisi di impresa e sua tempestiva soluzione, **si allarga anche a situazioni per così dire borderline, di pre-crisi**, in quanto il nuovo art. 12 comma 1, c.c.i., consente tale accesso all'imprenditore "quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa".

Decisioni di politica monetaria

Il Consiglio direttivo ha deciso oggi di innalzare di 75 punti base i tre tassi di interesse di riferimento della BCE. Aumentando sensibilmente i tassi di riferimento per la terza volta consecutiva, ha compiuto progressi considerevoli nell'abbandono dell'orientamento accomodante della politica monetaria. Il Consiglio direttivo ha assunto oggi questa decisione e **prevede di aumentare ulteriormente i tassi di interesse** per assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione all'obiettivo del 2% a medio termine.

Pertanto, la forte richiesta di assunzione di assetti adeguati non potrà prescindere da, e dovrà essere un concreto stimolo per, una **crescita culturale dell'imprenditore, verso la quale un ruolo determinante potrà e dovrà essere giuocato proprio dall'organo di controllo**, così come chiaramente riaffermato dal Codice della Crisi.

Il cambiamento culturale

... occorre ricordare che **il buon esito di qualsiasi sforzo riformatore dipende sempre in larga parte dal modo in cui gli operatori del settore ed in genere i destinatari della nuova normativa la recepiscono** ... A questo fine si impone una sempre più intensa attività di diffusione e di formazione ... **non solo rivolta ai professionisti del settore, ma anche al mondo imprenditoriale tutto, così da favorire quel mutamento culturale che la riforma richiede: una cultura del fare impresa, incentrata sull'organizzazione aziendale, sulla prevenzione dei rischi e sulla disponibilità ad avvalersi degli strumenti di risoluzione tempestiva delle crisi predisposti dall'ordinamento.**

* R. Rordorf, Crisi, continuità aziendale, adeguati assetti organizzativi, composizione negoziata: le parole chiave del nuovo codice (una prefazione) <https://ristrutturazioniazionari.ilcaso.it/Articolo/299>
- Si tratta della Prefazione al volume, da poco edito per i tipi della Zanichelli, Crisi e insolvenza nel nuovo Codice, a cura di Stefano Ambrosini



BANCA
DEL TERRITORIO
LOMBARDO



*Grazie per l'attenzione.
Auguri di Buone Feste
e di un sereno S. Natale*

*Matteo De Maio - Direttore Generale
Banca del Territorio Lombardo BTL - Gruppo Cassa Centrale Banca*

*Giuliano Soldi - Dottore Commercialista e Revisore Legale
Banca del Territorio Lombardo BTL - Gruppo Cassa Centrale Banca*



Tutti i diritti sono riservati. È vietata qualsiasi utilizzazione e riproduzione, totale o parziale, dei contenuti inseriti in questa presentazione senza il consenso dell'autore